

3. Al personale di cui al presente articolo non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello in godimento, né alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza.

Art.7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo a dettare norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

All'articolo 1 sono definiti l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Costituiscono oggetto del provvedimento, infatti, tutti quegli atti, comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività. Quanto all'ambito di applicazione, si precisa che le disposizioni del regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai procedimenti amministrativi relativi alle opere pubbliche, ivi inclusi le infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

L'articolo 2 stabilisce che ciascun ente territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, può individuare un elenco di progetti di rilevante impatto sul territorio, tra quelli inseriti nei propri atti di programmazione, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione, e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate la riduzione dei termini di cui all'art. 3 o il potere sostitutivo di cui all'art. 4. Entro il successivo 28 febbraio la Presidenza del Consiglio può individuare anche altri progetti, non inseriti negli atti di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre effetti positivi sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 31 marzo tra tutti gli interventi proposti sono individuati con d.P.C.M. i singoli progetti cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione dei termini procedurali o il potere sostitutivo. Il d.P.C.M. è specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati. Si precisa poi che le disposizioni relative alla riduzione dei termini dei procedimenti ed al potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri possono applicarsi sia rispetto a tutti i procedimenti e gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento, sia rispetto a singoli procedimenti e atti ad esso preordinati.

L'articolo 3 prevede la possibilità di ridurre fino ad un massimo del 50 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività. La riduzione può essere prevista sia rispetto ai singoli procedimenti, sia rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Se il termine procedimentale ordinario è già parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

L'articolo 4 conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi alla localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere, lo stabilimento di impianti produttivi e l'esercizio di attività. Il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può peraltro delegare a diverso soggetto il potere sostitutivo, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento di durata non superiore a quello previsto originariamente.

L'articolo 5 stabilisce che se l'intervento coinvolge esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio di regola delega

